

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1591

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SABATINI, COLLEONI, CERUTI CARLO, CENGARLE, GALLI, BUZZI, DE ZAN, CAVALLARI NERINO, GITTI, BORRA, BIANCHI GERARDO, BIAGGI NULLO, TOROS, COLOMBO VITTORINO

Presentata il 7 agosto 1964

Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'industria delle macchine utensili è un ramo della produzione meccanica il quale occupa una posizione chiave ai fini dello sviluppo dell'intera produzione industriale e, in ispecie ai fini di un rapido incremento della produttività del lavoro.

La differenza di produzione per ora eseguita da macchine antiquate che costituiscono tuttora un'alta percentuale del parco macchine dell'industria italiana e le macchine moderne è spesso nell'ordine dei multipli. Pertanto la via più corretta per rimediare al temporaneo squilibrio fra la produttività e costo del lavoro, e così alla nostra inferiorità nella concorrenza internazionale e nell'alto costo interno dei nostri manufatti, consiste nell'accelerare al massimo il processo di rinnovamento del parco macchine utensili.

Tale processo di rinnovamento deve essere stimolato, in vista della sua eccezionale importanza nell'attuale momento congiunturale, ma poi deve essere favorito anche a lungo termine allo scopo di consentire all'industria italiana, che è immersa nel Mercato comune e deve tenere il passo con la concorrenza degli altri Stati, di mantenere il posto che le spetta e di avvicinarsi sempre più ai livelli delle industrie dei paesi più progrediti.

Fanno ostacolo, in via permanente, al rapido rinnovamento del parco macchine uten-

sili italiane, le difficoltà tecniche inerenti al finanziamento dei nuovi impianti. Invero, a tutt'oggi, la possibilità di utilizzare le macchine utensili come garanzia per i finanziamenti destinati a pagare il loro acquisto sono scarsissime se non inefficienti per l'insoddisfacente regime giuridico offerto dalle leggi vigenti. Basti dire che il terzo che acquisti in buona fede una macchina utensile, venduta con riserva di proprietà o gravata di privilegio prevale sul venditore o sul finanziatore che ha il privilegio. Questo problema si presenta in tutti i paesi industriali, e ad esempio i francesi lo hanno risolto con la legge 51/55 del 18 gennaio 1951, cui il capo primo della presente legge largamente si ispira, aprendo così la via di una intensa attività di finanziamento garantita dalle stesse macchine utensili, in buona parte organizzata dalla stessa « professione » (come in Francia si dice), cioè dalla federazione dei produttori di macchine utensili.

Si deve in non piccola parte a queste lungimiranti disposizioni, che comportano anche esenzioni fiscali quasi totali in favore degli acquirenti di macchine francesi, se le industrie della vicina Repubblica ha potuto rinnovare largamente il suo macchinario.

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce anche nel nostro paese un regime di pubblicità, innestato su quello già esistente

per quelle macchine di valore superiore alle lire 30.000 (il limite legale dell'articolo 1524 del Codice civile) per le quali il costruttore ritenga di avvalersi della possibilità offerta dalla legge di dare ad esse uno statuto giuridico speciale applicando sulla macchina in modo permanente un « contrassegno » (articoli 1 e 7) che rinvia di fatto chiunque intenda comperare la macchina o altrimenti entrare in negoziato col suo possessore, ad un registro, tenuto dal cancelliere di un tribunale determinato, indicato nel contrassegno stesso, ove sarà agevole ricostruire se sulla macchina incidano parti di riservato dominio, privilegi, o se essa presso il detentore a titolo di locazione.

Applicato che sia tale contrassegno (che, anzi, dovrà, di solito essere parte del pezzo fuso che suol essere supporto delle macchine) e garantito lo stesso contro la indebita cancellazione o alterazione con sanzioni penali gravi (articolo 17 non vi è più ragione per mantenere alla macchina il regime ordinario dei mobili disposto a tutela dei terzi (acquirenti e creditori in sede di esecuzione singolare e concorsuale), pur restando ferma la necessità di mantenerle qualità di « mobile » anche se unita tipicamente ad un immobile, per evitare che essa sia acquistata al proprietario dell'immobile stesso (articolo 4).

La riserva di proprietà del venditore con riservato dominio, la proprietà in pro del locatore con patto di riscatto, il privilegio del finanziatore, possono essere dunque pienamente opponibili ai terzi, ed è appena ovvio che il grado di privilegio spettante al creditore e al locatore per i noleggi debba essere altissimo se si vuole che la macchina possa davvero costituire valida base di credito (articolo 3).

La legge prevede altresì che i diritti di garanzia sulla macchina, siano essi di dominio o di privilegio, possono essere incorporati in titoli di credito (cambiali) così da permettere lo smobilizzo delle relative operazioni ed il loro inserimento nel normale giro bancario. Poiché tuttavia la durata delle operazioni di finanziamento della macchina corrisponde, se vuole essere corretta, ad un'altra frazione della sua vita utile, è necessario allungare a cinque anni la durata permessa per il privilegio e per contro stabilire in cinque anni la durata massima delle cambiali relative (articoli 5, 11 e 17).

A garanzia dell'efficacia pratica del vincolo è stabilito ad imitazione della legge francese, che l'alienazione *inter vivos* della macchina gravata debba essere preceduta, sotto

minaccia di sanzioni penali, da un avviso del controinteressato, il quale ha diritto di vederla (articolo 5). Per evitare ogni incertezza quanto alla sussistenza del contrassegno (e perciò quanto alla soggezione della macchina allo speciale regime delle macchine contrassegnate) la sua cancellazione si fa mediante opposizione di un altro contrassegno rilasciato dal cancelliere del tribunale competente (articoli 8, 9 e 10).

Le norme francesi ordinarie prevedono per la registrazione degli atti, che stanno a base del credito garantito da macchine, una tassa fissa e favori speciali sono anche previsti per l'imposta sulla cifra di affari (articolo 17). Il testo proposto contiene anch'esso la previsione di vantaggi fiscali permanenti, mentre altri temporanei sono previsti per il triennio a venire (articoli 15, 24 e 25).

Bene inteso la messa in opera della strumentazione giuridica sarebbe poco o punto utile specie alle medie e piccole imprese se poi non si aprisse la possibilità tecnica di utilizzare la garanzia offerta a fini di finanziamento.

Per questo si stabilisce che in deroga alle disposizioni vigenti, le cambiali garantite da macchine (e si tratta sempre come in Francia di macchine « nuove » perché la garanzia può essere formata solo sulla base di macchine « contrassegnate » dal fabbricante nazionale e dunque non ancora uscite dalla sua disponibilità), possano essere scontate dagli istituti di emissione, quale che sia il grado della loro maturità e dunque la *distinta temporis* fra lo sconto e la scadenza (articolo 16).

L'istituto di emissione, nello svolgere la politica del credito che gli è commessa nel quadro generale degli interessi del paese, potrà incoraggiare lo sconto da parte degli istituti ordinari, nella misura che reputerà opportuna, regolando a sua volta la misura del risconto che andrà a concedere. Le difficoltà statutarie o legali che impedirebbero oggi questa politica sono per altro rimosse.

Accanto a queste regole, che tendono a dare, a titolo permanente uno statuto giuridico adatto al meccanismo del finanziamento per il rinnovo del parco macchine (statuto giuridico che, ovviamente, non può limitarsi alle sole macchine utensili ma deve estendersi a tutte le macchine suscettibili di essere separate dal suolo senza essere distrutte), sembra indispensabile, nel momento attuale prevedere in modo tutto speciale per il settore delle macchine utensili.

Questo sta subendo una duplice crisi: da un lato gli imprenditori che pure avrebbero

bisogno di rinnovare rapidamente il parco loro per accrescere la produttività e rimettersi in paro con i costi, mancano dei capitali necessari né è facile ad essi trovarne sul mercato ordinario.

Dall'altra le imprese nazionali produttrici di macchine utensili, per lo più di piccola o media dimensione, soffrono grandemente per la scarsità di commesse e rischiano di mettere alla porta una maestranza altamente qualificata o addirittura di dover chiudere.

Impone dunque una duplice azione di sostegno, da un lato verso le industrie produttrici a titolo di anticongiunturale dall'altro verso le industrie consumatrici, allo scopo di accelerare il loro riequipaggiamento.

Come strumento per realizzare entrambe queste finalità è stato scelto quello già in essere creato con la legge 30 luglio 1959, n. 623, strumento che ha dato le sue prove. Esso viene utilizzato ora per finalità che non erano previste inizialmente, e cioè: (a) per dare un aiuto temporaneo alle imprese produttrici di macchine utensili, così da consentire loro di resistere alle difficoltà della congiuntura per tutto il tempo necessario all'entrata in effetto delle (b) misure dirette a facilitare i finanziamenti di riequipaggiamento, in macchine utensili per le industrie piccole e medie e, eccezionalmente anche per le grandi (articoli 18 e 19).

Nel decidere intorno alle domande di finanziamento, il Comitato potrà ovviamente preferire quelle per cui l'accrescimento della produttività a seguito del riequipaggiamento è più elevato, ciò che risolverà in pratica lo stesso problema del finanziamento. Bisogna infatti ricordare che una macchina utensile nuova non di rado raddoppia la produzione ottenibile a parità di lavoro e di altri elementi impiegati (all'infuori delle materie prime). L'incremento di reddito tassabile è dunque di per sé una fonte importante per la copertura della spesa (articoli 21 e 23). Inoltre trattandosi di finanziamenti di macchine utensili la cui vita utile non sorpassa i cinque anni, il Comitato potrà disporre tempi di rientro relativamente brevi (e cioè entro i cinque anni, e magari spesso anche entro i

tre). Ciò significa che un fondo di rotazione di 50 miliardi annuo potrà garantire un grado molto elevato di rinnovamento dei macchinari in un grande numero di industrie nazionali e, in pratica, la piena occupazione delle industrie produttrici. La messa in funzione della tecnica creditizia basata sul contrassegno potrà richiedere un certo tempo, è indispensabile, invece, che il finanziamento del rinnovo dei macchinari utensili inizi immediatamente, per le due ragioni dianzi accennate.

Traendo esempio da altra istituzione francese (la Cassa di cauzione mutua organizzata dalla professione dei produttori di macchine utensili), si è pensato di creare subito, e dipendentemente dalla messa in opera del meccanismo del credito garantito dalle macchine di cui dianzi si è detto, un rapido meccanismo creditizio basato sullo sconto di cambiali emesse a copertura di acquisti di macchine utensili, dotate di firma di garanzia di una organizzazione finanziaria creata dalla stessa professione, cioè dall'unione dei costruttori di macchine utensili, e di altra istituzione di credito da essa accreditata (cioè, ovviamente, allo scopo di evitare ogni impiego abusivo della fonte di credito così messa in opera) (articolo 24).

Le dette cambiali dovrebbero anch'esse poter avere scadenza sino a cinque anni ed essere ammesse allo sconto ed al risconto malgrado tale loro più lunga scadenza. L'effettiva autorizzazione di tale fonte finanziaria avverrà, poi, beninteso, nei limiti che saranno direttamente o indirettamente determinati dall'istituto di emissione.

Alcune misure temporanee, per la durata di tre anni dovrebbero poi persuadere gli operatori economici ad avvalersi subito delle possibilità offerte, senza ulteriore attesa: così la esenzione temporanea dalle tasse di bollo, registro e I.G.E. e la temporanea possibilità di adottare, per le macchine utensili comprese nella disciplina della legge (anche se non acquistate con uso delle facilitazioni finanziarie ivi previste) tassi di ammortamento fiscale particolarmente favorevole (articoli 25 e 26).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il costruttore di macchine di valore superiore a lire 30.000 può applicare un contrassegno ad esse solidamente unito, che può consistere in una incisione od in un rilievo di fusione, indicante il nome del fabbricante, l'anno di fabbricazione, il luogo di fabbricazione, il tribunale di cui all'articolo seguente ed il numero di identificazione.

I numeri di identificazione debbono essere applicati senza duplicazione, secondo l'ordine naturale.

Le caratteristiche del contrassegno ed il modo di applicazione possono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Il costruttore deve tenere un registro in cui elenca le macchine contrassegnate e annota i nomi di coloro ai quali sono vendute o date in locazione.

ART. 2.

Il costruttore di macchine che si avvale della facoltà di apporre il contrassegno di cui all'articolo 1 deve darne notizia al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno stesso.

Il Cancelliere prende nota del contrassegno e del suo contenuto, sul registro nel quale sono trascritti gli atti previsti dagli articoli 1524 e 2762 del Codice civile, e ciò anche se la macchina non è stata prodotta né si trova nella circoscrizione del tribunale.

ART. 3.

I contratti di vendita con riserva di proprietà, di locazione con patto di riscatto, di costituzione di privilegio ai sensi dell'articolo 2762 del Codice civile, relativi a macchine contrassegnate, debbono essere registrate presso la cancelleria del tribunale indicata all'articolo 2.

Il Cancelliere prende nota dei detti contratti sul registro ivi indicato.

La riserva di proprietà, i diritti del locatore ed il privilegio registrati ai sensi del comma precedente sono opponibili ai terzi anche in buona fede.

In caso di esecuzione forzata singolare o concorsuale, il privilegio di cui al presente articolo prende grado prima di ogni altro.

I diritti del locatore sono privilegiati nello stesso grado.

ART. 4.

Le macchine contrassegnate, anche se fisicamente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile non perdono la loro caratteristica di cosa mobile autonoma, sempreché l'apposizione del contrassegno sia stata registrata. Il titolare dei diritti reali sulle dette macchine può in ogni caso separarle fisicamente dall'immobile ed asportarle salvo l'obbligo di pagare al proprietario dell'immobile le spese di ripristino.

L'esecuzione forzata sulle dette macchine ha luogo nella forma delle esecuzioni sui mobili.

Salvo il disposto dell'articolo 3 nessuno può addurre la propria buona fede quanto al possesso od alla detenzione di macchine contrassegnate, contro le risultanze dei registri di cui all'articolo 2.

ART. 5.

Il privilegio di cui all'articolo 2762 del Codice civile sulle macchine contrassegnate dura, salvo diversa pattuizione fra le parti, cinque anni a contare dal 31 dicembre dell'anno indicato nel contrassegno.

Gli effetti della registrazione ai fini della opportunità ai terzi della riserva di proprietà e dei diritti del locatore cessano il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello indicato nel contrassegno.

ART. 6.

Chiunque intende alienare per atto tra vivi una macchina contrassegnata è tenuto a dare notizia alla persona in cui favore è posto il contrassegno del nome cognome, ditta, ragione sociale del futuro acquirente, della sua residenza, domicilio e sede sociale, della località in cui l'acquirente si impegna a tenere la macchina.

La persona in cui favore è posto il contrassegno può vietare l'alienazione, notificando il divieto al proprietario della macchina contrassegnata per atto di ufficiale giudiziario, entro dieci giorni dalla ricezione della notizia di cui al comma precedente.

ART. 7.

Chiunque aliena per atto tra vivi una macchina contrassegnata o la riceve quale erede o legatario è tenuto a dar notizia dell'alienazione o, rispettivamente dell'acquisto alla cancelleria del tribunale indicato nel contras-

segno, indicando: *a*) la data del trasferimento della proprietà; *b*) il nome e cognome, ditta, ragione sociale dell'acquirente; *c*) la località in cui si trova la residenza o il domicilio o la sede sociale dell'acquirente; *d*) la località in cui l'acquirente terrà la macchina.

ART. 8.

La cancellazione del contrassegno ha luogo mediante apposizione di altro contrassegno e l'annotazione della cancellazione nel registro di cui all'articolo 2.

Il contrassegno di cancellazione è rilasciato dal Cancelliere del tribunale di cui all'articolo 2.

ART. 9.

Il Cancelliere annota la cancellazione del contrassegno e rilascia il contrassegno di cancellazione: *a*) ad istanza del costruttore, prima della registrazione di ogni atto di disposizione relativo alla macchina; *b*) ad istanza del proprietario della macchina il quale dimostri di aver estinto il debito a garanzia del quale stanno la riserva di proprietà o il privilegio; *c*) in base a provvedimento del giudice a richiesta di ogni interessato.

La cancellazione può essere ordinata, con cauzione o senza, mediante provvedimento emesso ai sensi degli articoli 700 e seguenti del Codice di procedura civile.

ART. 10.

Il proprietario di macchina contrassegata, tale in forza di contratti registrati ai sensi dell'articolo 5, ove intenda ottenere la cancellazione del contrassegno, notifica a tutti i titolari di diritti sulla macchina, registrati ai sensi dell'articolo 3, un atto di ufficiale giudiziario in cui manifesta la propria intenzione di chiedere la cancellazione del contrassegno.

Qualora entro venti giorni dalla notifica nessuna opposizione sia depositata presso il Cancelliere competente, questi provvede, ad istanza del proprietario, a rilasciare il contrassegno di cancellazione.

ART. 11.

Possono essere emesse, in favore del costruttore di macchine e del finanziatore del primo acquisto di macchine o della locazione di macchine, cambiali garantite dalla proprietà, dai diritti del locatore e da privilegio sulle stesse macchine in quanto contrassegnate.

Le cambiali così garantite debbono portare la trascrizione del contrassegno, indicare la qualità ed il valore della macchina o delle macchine e gli estremi del contratto di vendita con riservato dominio, locazione o costituzione di privilegio.

Il portatore della cambiale garantita esercita in via esclusiva i diritti derivanti dai rapporti sottostanti nei limiti del proprio credito.

ART. 12.

Qualora più cambiali siano garantite dalla stessa macchina o dalle stesse macchine, esse debbono venire emesse contemporaneamente, essere numerate di seguito e l'ultima portare l'indicazione che si tratta dell'ultima della serie.

ART. 13.

La garanzia in favore delle cambiali garantite da macchine contrassegnate non sorge se esse non sono registrate presso la cancelleria del tribunale competente a norma dell'articolo 2.

La registrazione può essere richiesta sia dall'emittente che da un istituto di credito, un agente di cambio o da un notaro da lui incaricati.

Il Cancelliere controlla l'osservanza degli articoli 10 e 11, iscrive nel registro di cui all'articolo 2 notizia delle cambiali ed appone su di esse il suo timbro per attestare l'avvenuta registrazione.

ART. 14.

Il Cancelliere rilascia il contrassegno di cancellazione a chi esibisce quietanza la cambiale garantita sulla macchina contrassegnata, o, se si tratti di cambiale compresa in una serie ai sensi dell'articolo 12, a chi esibisce quietanza l'ultima cambiale.

ART. 15.

Le cambiali garantite da macchine contrassegnate possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.

ART. 16.

Le cambiali garantite da macchine contrassegnate sono ammesse allo sconto presso qualsivoglia istituto di credito, monte di pegno, cassa di risparmio, istituto di credito speciale, così come presso ogni istituto e società finanziarie, fin dal primo giorno di

emissione, quale che sia la scadenza e possono altresì essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria e, il tutto anche in deroga degli statuti e delle leggi vigenti.

L'istituto di emissione può riscontare le cambiali suddette quale che sia la loro maturità.

ART. 17.

Chiunque, senza avervi diritto, appone un contrassegno di cancellazione su di una macchina contrassegnata ai sensi della presente legge o altera, cancella o rende irriconoscibile il contrassegno su di essa apposto è punito ai sensi dell'articolo 469 del Codice penale.

Chiunque omette di ripristinare il contrassegno cancellato, reso irriconoscibile o alterato senza suo concorso, apposto su macchina di cui egli abbia possesso, la detenzione o la custodia o omette di avvisare della cancellazione, della intervenuta irriconoscibilità o della alterazione, il Cancelliere competente, è punito con la metà della pena prevista dall'articolo 469 del Codice penale.

Se i fatti previsti nei precedenti commi sono commessi per colpa, la pena è ridotta alla metà.

Il reato si estingue se il contrassegno è ripristinato in modo da evitare ogni danno alle persone interessate e se del ripristino è data notizia al Cancelliere competente.

Chiunque aliena per atto tra vivi una macchina contrassegnata in violazione dell'articolo 6 della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale con l'aggravante dell'articolo 5, dell'articolo 61 del Codice penale.

Il reato si estingue se l'interessato approva l'alienazione.

ART. 18.

I benefici della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive leggi di modifica e proroga della stessa, sono estesi alle imprese produttrici di macchine utensili, quale che sia la loro dimensione.

I finanziamenti previsti dalle predette leggi possono essere concessi a dette imprese anche se non sussista un programma di rinnovo, conversione od ampliamento in misura non superiore a lire 10 milioni per ciascun dipendente addetto al settore della produzione e della commercializzazione di macchine utensili.

ART. 19.

I benefici della legge 30 luglio 1959, n. 623, e delle successive leggi di modifica e di proroga della stessa, sono estesi alle imprese che intendono rinnovare in tutto od in parte il loro parco macchine utensili sostituendole con altre atte ad accrescere la produttività del lavoro.

Il beneficio è limitato alle imprese il cui capitale versato non superi lire 10 miliardi.

Le imprese il cui capitale versato superi la cifra suddetta possono essere ammesse ai benefici detti quando provino che ciò è necessario per superare gravi difficoltà congiunturali, derivanti dalla mutata relazione fra costo del lavoro e produttività.

ART. 20.

I benefici della presente legge sono concessi dal comitato previsto all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

ART. 21.

Nel concedere i benefici previsti dalla presente legge, il comitato anziché dei criteri indicati all'articolo 6 della legge 30 luglio 1959, n. 623, terrà conto delle generali esigenze dell'economia nazionale e in specie della necessità di accrescere rapidamente la produttività del lavoro e di impedire la sottoutilizzazione di impianti e la sottoccupazione o disoccupazione di forze di lavoro.

ART. 22.

L'applicazione della presente legge cesserà alla data che sarà fissata dal comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

ART. 23.

Per la corresponsione dei contributi disposti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, della somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

La copertura dei detti stanziamenti è assicurata dai maggiori gettiti fiscali ottenibili mediante l'incremento della produzione e degli utili tassabili ottenuti con l'applicazione della legge.

ART. 165.

(Deliberazioni di urgenza)

La Deputazione provinciale può, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio qualora l'urgenza, dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio. È in ogni caso esclusa la possibilità per la Giunta di adottare delibere d'urgenza in materia di piani di sviluppo, bilancio preventivo e consuntivo, regolamenti, tributi e assunzione di prestiti.

Si applicano alle deliberazioni suddette le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto.

ART. 166.

*(Responsabilità della Deputazione -
Revoca dei deputati provinciali)*

Per la mozione di sfiducia nei confronti della Deputazione e la revoca dei deputati si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 35 con le norme valesvoli per i comuni in cui si effettuano le elezioni con il sistema proporzionale.

SEZIONE III. — IL PRESIDENTE
DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE.

ART. 167.

*(Elezione del Presidente
della deputazione provinciale)*

Il Presidente della Deputazione provinciale è eletto dal Consiglio provinciale fra i propri componenti.

All'elezione del Presidente della Deputazione si applica il disposto degli articoli 37 e 38.

ART. 168.

(Ineleggibilità)

Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Deputazione provinciale gli ascendenti o discendenti, i parenti o affini sino al secondo grado del segretario del ricevitore provinciale, degli assuntori di appalti, amministrazioni o servizi nell'interesse della provincia o chi abbia per essi prestato fidejussione.